

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 rubricato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”* (di seguito "D.lgs. 231" o “Decreto”), trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.lgs. 231)¹ e, in generale, da tutti coloro che presentino un collegamento di tipo funzionale con l’ente stesso.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Ai sensi del D.lgs. 231/2001, alle società sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati perpetrati da soggetti funzionalmente legati alla Società ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire gli illeciti della stessa di quello verificatosi.

Tale responsabilità è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi².

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione del Decreto, l’ente può anche essere chiamato a rispondere in Italia per i reati commessi all’estero (contemplati dalla normativa di riferimento in materia di responsabilità amministrativa) qualora:

- a) il reato sia commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l’ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) sussistano le altre condizioni previste dal Codice Penale.

1.1 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

¹ Art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001: *“Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”*.

² Art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/2001: *“Responsabilità dell’ente – L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

Gli illeciti che fondano la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelli espressamente indicati dal legislatore D. Lgs. 231/2001 o in leggi speciali che fanno riferimento allo stesso articolato normativo.

Nel corso degli anni il catalogo dei c.d. reati presupposto ai sensi del Decreto si è notevolmente ampliato e, attualmente, prevede le seguenti macro categorie di reato, all'interno delle quali è possibile individuare le singole fattispecie rilevanti.

Peraltro, come si avrà modo di precisare meglio più avanti, non tutti i reati di seguito indicati sono stati considerati rilevanti rispetto all'operatività di LIO.

(i) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-*bis* Cod. Pen.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-*ter* Cod. Pen.);
- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 Cod. Pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Cod. Pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* Cod. Pen.);
- concussione (art. 317 Cod. Pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. Pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. Pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* Cod. Pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Cod. Pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. Pen.);
- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 Cod. Pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* Cod. Pen.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* Cod. Pen.).

(ii) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*):

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* Cod. Pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* Cod. Pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* Cod. Pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* Cod. Pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* Cod. Pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* Cod. Pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* Cod. Pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* Cod. Pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* Cod. Pen.);
- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* Cod. Pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* Cod. Pen.);

- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

(iii) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):

- associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. Pen.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis Cod. Pen. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter Cod. Pen.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cod. Pen.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, Cod. Proc. Pen.).

(iv) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Cod. Pen.);
- alterazione di monete (art. 454 Cod. Pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod. Pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. Pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 Cod. Pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Cod. Pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 Cod. Pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. Pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 Cod. Pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. Pen.).

(v) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Cod. Pen.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis Cod. Pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Cod. Pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. Pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. Pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. Pen.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter Cod. Pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater Cod. Pen.).

(vi) Reati societari (art. 25-ter):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. Civ.);

- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-*bis* Cod. Civ.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. Civ.);
- impedito controllo (art. 2625 Cod. Civ., comma secondo);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. Civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. Civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. Civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. Civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* Cod. Civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. Civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. Civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 Cod. Civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* Cod. Civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. Civ.);
- aggio (art. 2637 Cod. Civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. Civ.).

(vii) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalla legislazione complementare (art. 25-*quater*):

- associazioni sovversive (art. 270 Cod. Pen.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* Cod. Pen.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* Cod. Pen.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* Cod. Pen.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* Cod. Pen.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinquies*.1 Cod. Pen.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 Cod. Pen.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* Cod. Pen.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Cod. Pen.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* Cod. Pen.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* Cod. Pen.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* Cod. Pen.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 Cod. Pen.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 Cod. Pen.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 Cod. Pen.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 Cod. Pen.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 Cod. Pen.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- tutti i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
- reati previsti dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999.

(viii) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (artt. 583-*bis* Cod. Pen. e 25-*quater*)

(ix) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. Pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* Cod. Pen.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* Cod. Pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* Cod. Pen.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 Cod. Pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* Cod. Pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 Cod. Pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 Cod. Pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* Cod. Pen.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* Cod. Pen.).

(x) Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);

(xi) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (25-*septies*):

- omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.);
- lesioni personali colpose (art. 590 Cod. Pen.).

(xii) Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (25-*octies*):

- ricettazione (art. 648 Cod. Pen.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* Cod. Pen.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Cod. Pen.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1. Cod. Pen.).

(xiii) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, 1° comma, lett. a-*bis*), e 3° comma, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di *software* e banche dati (art. 171-*bis*, 1° e 2° comma, L. n. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-*ter*, L. n. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-*septies*, L. n. 633/1941);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. n. 633/1941).

(xiv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377-*bis* Cod. Pen. e 25-*decies*)

(xv) Reati commessi in modalità transnazionale (Legge 16 marzo 2006 n. 146)³:

³ In particolare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 2006, n. 146, ricorre il carattere di transnazionalità quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero il reato sia commesso in un determinato Stato ma una parte significativa relativa alla sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato, (iii) ovvero il reato sia commesso in uno Stato e nel reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si noti che l'articolo 5 della Decisione Quadro del Consiglio Europeo del 24 ottobre

- associazione a delinquere (art. 416 Cod. Pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Cod. Pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- favoreggiamento personale (art. 378 Cod. Pen.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Cod. Pen.);
- associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Cod. Pen.).

(xvi) Reati ambientali (art. 25-*undecies*):

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* Cod. Pen.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* Cod. Pen.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* Cod. Pen.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* Cod. Pen.);
- i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* Cod. Pen.;
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* Cod. Pen.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* Cod. Pen.);
- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (art. 137 comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (art. 137 comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137 comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (art. 137 comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257 comma 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-*bis*, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-*bis*, comma 8, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* Cod. Pen.);
- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-*bis*, comma 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

(xvii) Illeciti tributari (art. 25-quinquiesdecies):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. N. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. N. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. N. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. N. 74/2000).

(xviii) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies):

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

(xix) Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies):

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis Cod. Pen.).

(xx) Limitatamente agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, Legge 9/2013):

- impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 Cod. Pen.)
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 Cod. Pen.)
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 Cod. Pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 Cod. Pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. Pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. Pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. Pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. Pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater Cod. Pen.).

1.2 LE SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- **Sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'Ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal Giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da quantificare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

- **Sanzioni interdittive:** le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'Ente viene condannato, e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- i) l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante, e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, o da un Soggetto Sottoposto qualora in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili in via definitiva, le sanzioni interdittive sono temporanee ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'Ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- **Confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato (confisca ordinaria) o di beni o altre utilità di valore equivalente (confisca per equivalente). Il profitto del reato è stato definito come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'Ente; è stato inoltre specificato che, da tale definizione, deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'Ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'Ente).

- **Pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando l'Ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'Ente.

1.3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver "adottato ed efficacemente attuato", prima della commissione del fatto "modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del D.lgs. 231/2001) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli,

nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati “**Modelli(o)**”), ex art. 6 comma 2 del D.lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito “**Organismo di Vigilanza**” oppure “**OdV**”);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente “*non risponde se prova*” che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un OdV dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi è stata omessa o insufficienza di vigilanza da parte dell'OdV in ordine al Modello;
5. nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema per così dire “onnipotente”, che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge.

Il Modello, ai sensi dell'art. 6 comma 2-*bis* deve inoltre prevedere un sistema di tutela del c.d. *whistleblowing* e, nello specifico⁴:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e ai sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di

⁴ Si segnala che la previsione di strumenti di tutela del c.d. *whistleblowing* all'interno dei Modelli adottati ai sensi del D.Lgs 231/2001 è divenuta obbligatoria a seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179. I commi 2-*ter* e 2-*quater* del citato art. 6 prevedono inoltre che a) l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-*bis* può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo²; b) “Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La Società, oltre a quanto stabilito dal Presente Modello, si è dotata di una Procedura *Whistleblowing* (cfr. **Allegato 2**) nella quale sono identificati quali soggetti deputati a ricevere le segnalazioni, oltre all'OdV, anche altri destinatari c.d. di "garanzia".

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI LIO CAPITAL S.R.L.

LIO Capital S.r.l. è una società italiana che svolge attività di recupero del credito su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

La Società presta consulenza a favore di terzi in operazioni di investimenti aventi ad oggetto l'acquisizione di crediti di qualsiasi natura sia *pro solvendo* che *pro soluto*, nonché in operazioni di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento di esposizioni debitorie e di assunzione di concordati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Per l'esecuzione di tali attività LIO Capital S.r.l. potrà:

- acquistare, a titolo definitivo, crediti assistiti o meno da garanzie reali o personali, ceduti sia da banche o da altri intermediari finanziari o da società veicolo di cartolarizzazioni e loro *servicer* sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, che li hanno classificati in sofferenza, sia da soggetti diversi, purchè detti crediti siano da loro vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali;
- gestire attività e passività di procedure esecutive collettive o individuali ottenute quale assuntore o terzo proponente per mezzo di concordati preventivi, fallimentari e amministrativi oppure direttamente quale acquirente delle stesse, nonché la gestione e la consulenza per operazioni di ristrutturazione patrimoniale;
- acquistare i crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
- acquistare comunque crediti, anche fiscali, purché tale acquisto non costituisca attività di cessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi della legge.

La Società, entro i limiti previsti dalla legge, può svolgere altresì tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Inoltre, LIO Capital S.r.l. può svolgere le seguenti attività, sempre che le stesse non assumano il carattere della prevalenza e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale:

- procedere alla raccolta di capitale di rischio di società non quotate ed emettere strumenti di finanziamento diversi (es. minibonds), nei limiti e nel rispetto delle relative norme in materia;
- assunzione, acquisto, possesso, permuta, gestione e cessione di azioni, quote, partecipazioni, diritti di voto, *warrants*, opzioni, obbligazioni, strumenti finanziari ed interessenze in società, enti, consorzi e/o associazioni, costituiti o *costituendi*, in Italia e/o all'estero, sempreché non siano svolte nei confronti del pubblico;
- il rilascio di fidejussioni e garanzie in genere, reali e personali, per debiti propri o di soci o società collegate ed anche nei confronti di soggetti diversi da istituti di credito, sempreché non siano svolte nei confronti del pubblico.

2.1 LA REALTÀ ORGANIZZATIVA DI LIO CAPITAL S.R.L.

Il capitale sociale di LIO Capital è attualmente detenuto al 100% dalla società Lio Lux S.à.r.l., società di diritto lussemburghese. Quest'ultima è divenuta socio unico di LIO Capital S.r.l. a seguito di un'operazione societaria infragruppo del febbraio 2020.

L'attuale organo amministrativo di LIO Capital è un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti componenti nominati dall'assemblea con delibera del 29.06.2020. Il Consiglio di Amministrazione in data 30.06.2020 ha conferito l'incarico di Consigliere Delegato al Dr. Emmanuel Bordignon.

- Dott. Maurizio Dallochio, nato a Milano il 12.04.1958, C.F. DLLMRZ58D12F205U, in qualità di Presidente;
- Dott. Emmanuel Bordignon, nato in Francia il 20.10.1977, C.F: BRDMNL77R20Z110Z, in qualità di Consigliere Delegato;
- Dott. Antonio Salvi, nato a Napoli il 09.08.1969, C.F. SLVNTN69M09F839C, in qualità di Consigliere;

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della società, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci. Possono essere nominati dell'organo amministrato direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'organo di controllo è il Collegio Sindacale composto dai seguenti membri nominati con atto del 09.05.2019 iscritto in data 11.06.2019. In data 29 giugno 2020 l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo Presidente del Collegio sindacale nella persona della dott.ssa Paola Simonelli in sostituzione del Dr. Ornello Ernani quale dimissionario, pertanto il nuovo Organo di controllo è composto dai sig.ri:

- Dott.ssa Paola Simonelli, nata a Macerata MC il 30.06.1964, C.F. SMNPLA64H70E783N, in qualità di Presidente;
- Dott. Naclito Emilii, nato a San Benedetto del Tronto il 21.05.1966, C.F. MLENLT66E21H769B, in qualità di Sindaco;
- Dott. Orlando Gianfranco Fiorica, nato a Milano il 22.08.1961, C.F. FRCGFR61M22F205F, in qualità di Sindaco;
- Dott. Marco De Santis, nato a L'Aquila il 16.10.1978, C.F. DSNMRC78R16A345K, in qualità di Sindaco Supplente;

Dott. Matteo Busico, nato a Napoli il 10.02.1973, C.F. BSCMTT73B10F839I, in qualità di Sindaco Supplente.

La Società ha, altresì, nominato, con atto del 09.05.2019 iscritto l'11.06.2019, quale Revisore Legale il Dott. Damiano Montani, nato a Milano il 22.02.1969, C.F. MNTDMN69B22F205D.

Le funzioni di datore di lavoro (“**Datore di Lavoro**”) sono attualmente conferite all'Amministratore Delegato, che ha il potere di delegare, con le modalità, le condizioni e le forme di cui all'articolo 16 del D.lgs. 81/2008, i propri compiti in materia di sicurezza a persone in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate.

Quanto sopra è meglio dettagliato ed indicato nella Visura Camerale della Società che qui si allega (cfr. **Allegato 3**).

2.2 GLI STRUMENTI DI *GOVERNANCE* DI LIO CAPITAL S.R.L.

I principali strumenti di *governance* di cui LIO si è dotata, possono essere così riassunti:

- lo Statuto che, oltre a descrivere l'attività svolta dalla Società, contempla diverse previsioni relative al governo societario;
- il sistema delle procure e deleghe;
- l'organigramma;
- il Codice Etico;
- presidio e attuazione Antiriciclaggio;
- presidio e attuazione *Compliance*;
- le procedure interne aziendali, che regolamentano i principali processi nell'ambito delle varie attività svolte dalla Società, vale a dire:
 - *gestione delle attività commerciali;*
 - *gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive, del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria;*
 - *gestione degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze;*
 - *gestione del personale;*
 - *gestione dei rapporti inter-company e dei flussi finanziari;*
 - *gestione dei doni e delle erogazioni liberali;*
 - *gestione del processo di bilancio e della fiscalità;*
 - *gestione della sicurezza informatica;*
 - *gestione delle informazioni riservate;*
 - *gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
 - *gestione delle attività societarie;*
 - *gestione dei rifiuti.*

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'ente, come previsto dall'art. 6, comma 2 lett. b), del D.lgs. 231/2001.

2.3 IL CODICE ETICO

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico. Tale documento, portato a conoscenza di tutti i dipendenti LIO attraverso adeguate sessioni formative, esprime l'insieme dei valori etici di base che devono ispirare le decisioni e le azioni di tutti i soggetti appartenenti alla Società, nell'ambito delle relazioni interne e con soggetti terzi.

Tale documento aziendale, applicabile a tutti i Destinatari del Modello, costituisce parte integrante dello stesso e rappresenta uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 PREMESSA

L'adozione del Modello da parte di LIO, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla eventuale commissione di alcune tipologie di reato, rappresenta un atto di responsabilità sociale sia nei confronti di specifici portatori di interessi (soci, dipendenti, clienti, fornitori) che della collettività, nonché un'affermazione dei valori etici in cui la Società crede fermamente.

Nell'elaborazione del presente Modello, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del Decreto, la Società, ha preso come spunto, tra le altre, le "Linee Guida Confindustria" nonché le elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di D.lgs. n. 231/2001, affidando la redazione dello stesso a consulenti esterni specificamente qualificati in tale ambito.

3.2 IL PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DEL PROPRIO MODELLO

L'adozione del presente Modello ha comportato l'effettuazione di una precisa identificazione e valutazione delle aree di rischio e dei processi sensibili, maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati.

Come detto, nella predisposizione del Modello, la Società si è ispirata alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001", predisposte da Confindustria ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Nello specifico, in linea con quanto sopra, il "Progetto 231" ha previsto la realizzazione di tre fasi operative distinte:

FASE I - Identificazione delle Aree Sensibili (Mappatura "as is"): analisi – attraverso interviste e verifica della documentazione rilevante – del contesto aziendale di LIO, al fine di evidenziare in quali ambiti dell'operatività societaria si potrebbero astrattamente verificare illeciti rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;

FASE II - Gap Analysis: valutazione dell'adeguatezza dell'attuale Modello organizzativo al fine di prevenire tali illeciti, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa 231) con le concrete modalità di svolgimento delle attività da parte della Società, così come emerse dalla mappatura delle prassi aziendali.

Le risultanti delle prime due Fasi sono state sintetizzate in un apposito documento di **Risk Assessment**, disponibile presso gli archivi della Società, in cui sono indicate le ulteriori misure/regole necessarie, la cui adozione è stata suggerita all'organo amministrativo, al fine di rendere il Modello il più efficace possibile nell'ottica di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno: redazione del Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001.

3.2.1 FASE I - IDENTIFICAZIONE DELLE “AREE SENSIBILI” (MAPPATURA “AS IS”)

La **Fase I** del progetto è consistita nell'analisi delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto (di seguito “attività sensibili”), anche attraverso una serie di interviste condotte nei confronti dei referenti aziendali che sovrintendono ai principali processi attraverso cui si esplica l'operatività aziendale. Tale attività, unita all'analisi della documentazione societaria, ha consentito di rinnovare l'analisi e formalizzare, per ogni area/attività sensibile individuata, le modalità di svolgimento, funzioni e ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

3.2.2 FASE II - GAP ANALYSIS

Per ognuna delle attività sensibili individuate, è stata condotta la c.d. **Gap Analysis**, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa del D.lgs. 231/2001) con le effettive e concrete modalità di svolgimento delle attività da parte di LIO.

Il documento di *Risk Assessment* è finalizzato a rilevare gli *standard* di controllo che dovrebbero essere adottati e/o migliorati – e comunque necessariamente rispettati – per consentire alla Società di implementare un'organizzazione che consenta di evitare la commissione di reati.

Gli *standard* di controllo sono fondati sui seguenti principi generali da rispettare nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Segregazione dei compiti*: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo;
- *Regolamentazione*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- *Poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- *Tracciabilità*: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività sono indicate specifiche procedure operative di controllo volte a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

3.2.3 FASE III - REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Lo svolgimento della **Fase III** del progetto ha previsto lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:

- adozione delle misure indicate nella *Gap Analysis* e stesura del Modello;
- predisposizione di procedure idonee alla prevenzione dei reati rilevanti *ex* D.lgs. 231/2001;

- analisi e aggiornamento del sistema disciplinare e sanzionatorio;
- nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- previsione di un sistema relativo ai flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato predisposto il presente Documento, articolato in tutte le sue componenti.

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal D.lgs. 231/2001.

La Fase III del progetto si conclude con lo svolgimento delle seguenti attività:

- formazione del personale in materia di D. Lgs. 231/2001 e diffusione del Modello;
- diffusione del Codice Etico;
- diffusione e informazione del c.d. *Whistleblowing*.

3.3 APPROVAZIONE FORMALE DEL MODELLO E NOMINA DELL'ODV

L'approvazione formale del presente Modello e la nomina dell'OdV è avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020.

Poiché il Modello è un atto che emana dai vertici aziendali, resta naturalmente all'organo amministrativo la responsabilità di svolgere un ruolo propulsivo nell'assicurare il recepimento e il rispetto del presente Modello, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti correttivi o evolutivi dello stesso, in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale e variazioni/aggiornamenti legislativi che comportino una modifica delle aree di rischio.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE, COLLOCAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

Come si è detto, l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 individua quale ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati l'istituzione di un Organismo di Vigilanza ("OdV") "*dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*" con il compito di "*vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento*".

Si tratta di un organo della Società che va posto in posizione di assoluta terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della stessa, in particolare a quelli di amministrazione e gestione.

I requisiti che l'OdV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni - come confermato dalla migliore dottrina e dalla più recente giurisprudenza - sono:

- **Autonomia e indipendenza:** l'OdV deve essere possibilmente a composizione esterna (o essere almeno composto da un soggetto esterno) e, deve esser sprovvisto di compiti operativi, mantenendo un rapporto di *staff* - e non di subordinazione gerarchica - con il vertice operativo aziendale.

- **Professionalità nell'espletamento dei propri compiti:** i componenti del suddetto organo devono possedere conoscenze specifiche che consentano di suggerire ai vertici societari l'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di reati, di individuare le cause degli illeciti eventualmente già commessi, nonché di verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
- **Continuità di azione:** tale requisito esclude la saltuarietà o sporadicità dell'attività dell'OdV; ciò implica la necessità che lo stesso si riunisca periodicamente, in modo tale da monitorare con costanza l'operatività societaria.
- **Onorabilità e assenza di conflitti di interessi:** si rinvia al successivo paragrafo 4.3.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

In base a quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'OdV possono essere così schematizzate:

- **Verifica e vigilanza sull'effettività del Modello,** che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti tenuti dai Destinatari e quanto prescritto dal Modello;
- **Valutazione dell'adeguatezza del Modello e suo aggiornamento,** ossia verifica dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche dell'impresa, al fine di evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone che l'OdV rivesta un ruolo propulsivo nei confronti dei vertici aziendali, in modo tale da suggerire gli opportuni aggiornamenti del Modello, in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e delle modifiche legislative rilevanti ai sensi del Decreto 231, nonché delle riscontrate violazioni o disfunzioni del Modello;
- **Informazione e formazione sul Modello,** attività che consiste nel promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello tra tutti i Destinatari dello stesso;
- **Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV,** funzione che permette all'OdV di relazionarsi con tutti gli organi societari, il personale ed i terzi e di monitorare costantemente ogni aspetto dell'operatività societaria.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi libri-verbali, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico, rilevante ai fini del corretto svolgimento dello stesso.

L'OdV è tenuto a dotarsi di un regolamento interno che disciplina in maniera puntuale il proprio funzionamento. Tale regolamento potrà essere eventualmente aggiornato e rivisto dall'OdV - qualora l'OdV lo dovesse ritenere necessario - anche in considerazione dell'approvazione da parte della Società del Modello e di sue modifiche *in itinere*.

Nell'ambito delle **attività connesse alla verifica e alla vigilanza sul Modello**, l'OdV deve:

- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;

- monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società, anche con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuando tutte le verifiche ritenute più opportune, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle periodiche e programmate, con i relativi *follow-up*, nonché quelle straordinarie o “a sorpresa”, secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo stesso OdV nel proprio regolamento.

Per quanto attiene **l'Informazione e la Formazione sul Modello**, l'OdV ha il compito di:

- promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
- promuovere e monitorare, con la dovuta continuità e completezza, le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volti a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate all'applicazione del Modello.

L'OdV sarà dotato di adeguate risorse finanziarie sue proprie e assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate tra il personale della Società. L'organo amministrativo assegna all'OdV le risorse finanziarie necessarie cui l'OdV potrà liberamente disporre ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello. A titolo esemplificativo, l'OdV, anche per il tramite del *budget* messo a disposizione dalla Società, ha facoltà di:

- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione dei referenti aziendali che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza. Con specifico riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà interfacciarsi con le risorse, eventualmente esterne, incaricate dalla Società per la gestione di tali aspetti, quali il RSPP e il Medico Competente nominati ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione delle attività di supporto all'OdV, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per i componenti dell'OdV.

Nell'ipotesi in cui l'OdV si avvalga di consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nell'ambito dell'attività svolta.

4.3 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV

L'organo amministrativo, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, provvede a nominare un OdV monocratico, composto da un membro esterno.

L'OdV resta in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina da parte dell'organo amministrativo.

Il componente dell'OdV è scelto tra i soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente dell'Organismo:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna in sede penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 o, comunque ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti dell'organo amministrativo, nonché con i membri delle eventuali società controllanti e/o controllate;
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le eventuali società che la controllano o da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente l'organo amministrativo.

Le ipotesi di ineleggibilità e/o decadenza sono estese anche alle risorse di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni commesse dall'OdV potranno essere indirizzate direttamente all'organo amministrativo affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune. Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.

4.4 IL FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV: INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

I flussi informativi verso l'OdV di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D.lgs. 231 sono finalizzati ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

I flussi informativi verso l'OdV sono indicati nella Parte Speciale del Modello in corrispondenza di ciascuna area di rischio. I Destinatari del Modello possono avvalersi della casella di posta elettronica dedicata schiaffino.odv@amtfavvocati.it nonché dello strumento della lettera in forma anonima da trasmettere al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza di Lio Capital S.r.l., via A. Boito n. 8, Milano (20121).

Le **informazioni** potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative a richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dagli organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di

cui al D.lgs. 231/2001;

- qualsivoglia richiesta di informazione o ordine di esibizione di documentazione proveniente da qualunque pubblica autorità (ad es., autorità giudiziaria, forze dell'ordine, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Consob, Banca d'Italia, etc.) direttamente o indirettamente ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità ai sensi del Decreto;
- gli *audit* o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001 o, in generale, qualsiasi violazione delle procedure aziendali suscettibili di creare il rischio di commissione di reati;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i mutamenti previsti nella struttura organizzativa della Società o le modifiche apportate o da apportare alle procedure interne.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a migliorare la sua attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporre attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, sull'OdV non incombe un obbligo di agire in presenza di qualsiasi flusso informativo, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità stabilire in quali casi attivarsi. Tutte le funzioni hanno la responsabilità di portare a conoscenza dell'OdV qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza, anche diretta, con l'attuazione del Modello.

L'obbligo informativo è rivolto, in primo luogo, all'organo amministrativo quale organo di vertice della Società verso cui si dirigono i flussi informativi di tutte le funzioni aziendali. Tale obbligo dovrà avere ad oggetto, a titolo esemplificativo, i seguenti aspetti e prevedere l'invio di eventuale documentazione rilevante di supporto:

- operazioni straordinarie (ad es., fusioni, acquisizioni, scissioni societarie, cessioni d'azienda) od operazioni che comportino modifiche della struttura organizzativa della Società e, dunque, aggiornamenti dell'analisi dei rischi-reato della Società, qualora non coperte da necessità di riservatezza;
- conferimento di deleghe e sub-deleghe di funzioni e di procure;
- segnalazioni pervenute all'organo amministrativo, con riferimento all'applicazione del D.lgs. n. 231/2001;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai responsabili di funzione e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- procedimenti disciplinari.

Le **segnalazioni**, invece, potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'OdV agirà nella massima riservatezza, in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi ritorsione, discriminazione, penalizzazione, assicurando, altresì la segretezza dell'identità del segnalante (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge).

Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso gli uffici dell'Organismo nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di funzionamento dell'OdV stesso. L'OdV potrà indicare, *in itinere*, tutti gli ulteriori flussi informativi che dovessero apparire di volta in volta necessari per l'espletamento della propria attività.

4.5 IL RIPORTO DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli organi societari, in particolare relazionando per iscritto, con cadenza annuale all'organo amministrativo e, eventualmente, all'organo di controllo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo altresì un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che siano state evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri vengono verbalizzati e le copie dei verbali, unitamente alla relativa documentazione, sono conservate in appositi spazi dedicati in via esclusiva all'OdV presso la sede del Presidente dell'OdV.

4.6 LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da LIO, degli ulteriori e specifici *standard* di condotta di seguito riportati:

- assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di LIO;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali LIO intrattiene rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno all'azienda;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, dando evidenza di qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, possa provocare una rappresentazione distorta della

realtà.

5 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- firma di una dichiarazione del Modello da parte dei dipendenti (per i nuovi assunti eventualmente contenuta nel contratto stesso), con indicazione della circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti;
- affissione del Modello in bacheca presso le sedi societarie;
- pubblicazione della Parte Generale del Modello sul sito *web* della Società;
- inserimento della clausola relativa all'impegno per il rispetto dei principi e delle regole di condotta previsti dal Modello all'interno dei contratti con collaboratori, fornitori esterni e clienti (c.d. "clausola 231").

L'OdV organizza periodicamente degli incontri informativi e di sensibilizzazione in materia di D.Lgs. 231/2001, cui possono essere invitati a partecipare tutti i dipendenti della Società nonché i componenti degli organi societari e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società.

6 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Società ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrativa per la Società. Pertanto, l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento giudiziario.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. o addirittura dell'art. 1456 cod. civ.

6.1 (A) LAVORATORI DIPENDENTI – (B) DIRIGENTI

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società osservando le procedure interne previste dal Modello e dalla legge.

(A) In particolare, in caso di violazioni commesse da parte dei *dipendenti*, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei CCNL vigenti applicabili, il dipendente potrà incorrere nelle sanzioni ivi previste.

Inoltre, nel caso in esame, tipo e intensità delle sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;

- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui voglia sanzionare disciplinarmente un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni. La sanzione è irrogata nel caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

(B) Ai *dirigenti* sono applicate le misure più idonee anche in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente.

Anche nei confronti dei dirigenti vale il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra descritto al punto (A), di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

6.2 ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dall'organo amministrativo, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea affinché adotti i provvedimenti del caso.

Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno *ex artt.* 2392 e ss. cod. civ., si applicano le seguenti sanzioni:

- ✓ clausola penale (per un ammontare non superiore al compenso spettante all'amministratore) in ipotesi di:
 - violazioni non gravi di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello;
 - tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca di una o più deleghe in ipotesi di:
 - grave violazione di regole procedurali o comportamentali previste dal Modello che configurino un grave inadempimento, ovvero
 - tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca della carica *ex art.* 2383 cod. civ., con preventiva rinuncia dell'amministratore al risarcimento dei danni, in ipotesi di violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto organico.

6.3 COLLABORATORI ESTERNI

Comportamenti messi in atto da terze parti (consulenti esterni, Partner, soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società, ecc.) in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possono comportare pregiudizio alla Società saranno sanzionati con la risoluzione del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

7 I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle indicate nella Parte Speciale del presente Documento.